INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI , FONDAZIONI, SOCIETA' DI CAPITALE PARTECIPATE

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali

Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.

Il Sindaco procede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti del comune, sulla base degli indirizzi di cui al presente, nei termini previsti dall'art. 50 del TUEL.
Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei rappresentati dello stesso Consiglio comunale, che ad esso la legge espressamente riserva, presso società, enti, aziende e istituzioni.
Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:

1. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
2. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
3. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;

Art. 2 Parità di genere e ricambio generazionale

Nel procedere alle nomine ed alle designazioni, complessivamente considerate, si persegue l'obiettivo dell'equilibrio tra i generi e il ricambio generazionale, ove possibile, anche in seno al singolo organo, quando le nomine o designazioni siano più d'una.

Art. 3– Requisiti soggettivi

I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.

I rappresentanti del Comune:

1. non essere coniuge, unito civilmente, convivente, ascendente, discendente, parente o affine entro il terzo grado, del sindaco e/o dei componenti della giunta e/o del consiglio comunale;
2. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
3. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative all'assunzione dell'incarico;

4. nel caso di lavoratori in quiescenza, pubblici o privati, non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
5. non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
6. non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico;
7. non devono avere contenziosi in essere con il Comune.

Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità.

Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 4 – Requisiti professionali

I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire risultante da titoli di studio conseguiti o per attività lavorativa o professionale svolta nel settore pubblico o in quello privato.

I medesimi rappresentanti, inoltre, devono possedere adeguati requisiti di onorabilità ed essere nella condizione di potere svolgere con diligenza l'incarico.

I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato.

Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Art. 5 – Pubblicità delle nomine

Il Sindaco, con avviso pubblicato sul sito web del comune, rende nota la necessità di procedere alla nomina o alla designazione di rappresentati del comune presso società, enti, aziende o istituzioni.

L'avviso riporta i requisiti di carettere generale ed i requisiti di carattere speciale richiesti ai candidati in attuazione del presente regolamento.

L'avviso è pubblicato per almeno 15 giorni, naturali e continui. In caso di estrema urgenza, non imputabile al comune, il termine di pubblicazione può essere ridotto a 5 giorni.

I candidati interessati presentano, entro il termine stabilito dall'avviso, la propria candidatura dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e allegando il proprio curriculum vitae.

L'avviso contiene il termine perentorio per proporre la candidatura.

Art. 6 – Candidature

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura, indirizzata al Sindaco sottoscritta dal presentatore corredata dalla fotocopia della carta d'identità o firmata digitalmente e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:

- ✓ curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
- ✓ dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di controllo pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del D.Lgs. n. 39/2013, del D.Lgs. n. 235/2012 e del D.Lgs 175/2016;
- ✓ nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate entro 15 giorni dalla nomina a pena della sua automatica decadenza;
- ✓ dichiarazione di insussistenza della cause di esclusione;
- ✓ dichiarazione di non avere rapporti di parentela e/o affinità con il Sindaco, con gli assessori in carica e con i consiglieri comunali, nonché con i loro parenti e/o affini entro il quarto grado;
- ✓ dichiarazione in cui si attesta la condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico approvato dall'Amministrazione comunale a cui si impegna di approntare la sua attività;
- ✓ i motivi che giustificano la candidatura, tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica.

Non saranno accolte le candidature che:

1. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
2. non siano state regolarmente sottoscritte.

Articolo 7 – Esame delle candidature

Il Sindaco, esaminate le candidature, provvede alla nomina con proprio decreto. Fermi i contenuti del presente, la nomina è decretata dal Sindaco a suo insindacabile giudizio.

Allo stesso modo, il Consiglio comunale provvede, con propria deliberazione, alla nomina dei rappresentati dello stesso Consiglio comunale, che ad esso la legge espressamente riserva.

I provvedimenti di nomina sono pubblicati nelle pagine web di Amministrazione Trasparente del comune. Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute, d'ufficio, dalla verifica dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica indicate nel precedente articolo

Articolo 8 – Nomina o designazione da parte del Sindaco

Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.
I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

La dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente articolo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica ed è ripetuta annualmente.

Art. 9 – Revoca

Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:

1. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
2. incompatibilità sopravvenuta;
3. comportamenti omissivi o inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
4. irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina; e. venir meno del rapporto fiduciario.
5. In caso di reiterate assenze ingiustificate.
6. Il rappresentante che perda i requisiti di carattere generale o di carattere speciale, stabiliti dal presente documento, decade dall'incarico senza necessità di ulteriori atti

Art 10-Surroga

In caso di dimissioni, revoca, decadenza, per il verificarsi di uno degli adempimenti, incompatibilità od incapacità previste dalla Legge, dallo Statuto comunale, dagli Statuti e Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni interessati, il Sindaco, nel rispetto dei presenti indirizzi, provvede alla surroga entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto notizia degli eventi di cui trattasi.